

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 195/2020

dell'11 dicembre 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1997]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/443 della Commissione del 25 marzo 2020 che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento "estratto di germi di frumento (*Triticum aestivum*) ricco di spermidina" a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/478 della Commissione, del 1 aprile 2020, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 della Commissione, del 2 aprile 2020, che autorizza l'immissione sul mercato del latte-N-tetraosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/500 della Commissione del 6 aprile 2020 che autorizza l'immissione sul mercato delle polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) parzialmente sgrassate quali nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 124b (regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- **32020 R 0443**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/443 della Commissione, del 25 marzo 2020 (GU L 92 del 26.3.2020, pag. 7).
- **32020 R 0478**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/478 della Commissione, del 1 aprile 2020 (GU L 102 del 2.4.2020, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 92 del 26.3.2020, pag. 7.⁽²⁾ GU L 102 del 2.4.2020, pag. 1.⁽³⁾ GU L 103 del 3.4.2020, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 109 del 7.4.2020, pag. 2.